

Regolamento per il funzionamento della Commissione di Vigilanza incaricata di valutare l' idoneità dei luoghi e locali, sede di pubblico trattenimento o spettacolo.

Art.1

Compiti della Commissione – Luogo di riunione – Compenso

1. La Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141/bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977.

In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

3. Ad ogni componente della Commissione nominata dal Sindaco spetta un compenso pari ad €30,00= a seduta.

Art. 2

Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore.

3. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

4. Gli accessi della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r o notifica, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi di d'urgenza.

5. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.
6. La presentazione di un progetto in nome e per conto, implica ed equivale a delega.

Art.3

Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni salvo che non vi siano state apportate modifiche alle strutture.

Art.4

Verifica del rispetto delle condizioni imposte

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua, con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla effettuazione.

Art.5

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno e pertanto la richiesta non è sottoposta ad esame della commissione. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Art.6

Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 Ottobre 1995 n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art.7

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza ma di competenza della C.P.V. della Prefettura di Genova

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza ma della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Prefettura di Genova le verifiche di locali e strutture seguenti:

- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1,300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero della sanità.

Art.8

Formulazione del parere

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato, in fatto e in diritto, ai sensi dell'art.8 della legge 241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.
2. Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli, annualmente, in apposito registro, con pagine bollate singolarmente, con timbro ad inchiostro riprodotto lo stemma del Comune, e numerate progressivamente.
3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
4. Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Art.9

Assenza ai lavori della Commissione – Decadenza dall'incarico

1. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.

Art.10

Nomina di componenti tecnici, esterni al Comune

1. Gli esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco, previo accertamento dei requisiti, o su designazione del rispettivo Ordine professionale, tenuto conto della loro specializzazione.
2. In caso di esame e verifiche di richieste per trattenimenti danzanti, musicali, aperture di sale cinematografiche, teatrali, sale giochi, sale pubblici trattenimenti e simili la Commissione sarà integrata da un esperto in acustica.

Art.11

Nomina della Commissione – Durata in carica

1. La Commissione è nominata dal Sindaco.
2. Dura in carica tre anni.
3. Venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

Art.12

Richieste di intervento della Commissione

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza di bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno 20 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 15 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

2. Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

Art.13

Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.
2. Nel caso in cui la manifestazione dovesse essere organizzata da parrocchie, associazioni e comitati, partiti politici o enti pubblici e pertanto senza scopo di lucro, le spese saranno a carico dell'Ente Comunale.
3. L'importo relativo deve essere corrisposto dal richiedente ai componenti la Commissione.
4. In caso di mancato versamento delle spese di funzionamento, non sarà rilasciato il provvedimento richiesto (licenza di cui all'art. 68 o 69 T.U.L.P.S) .